



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.04.2025

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10.05.2025

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.04.2025

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10.05.2025

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e disposizioni preliminari	3
CAPITOLO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	3
Articolo 2 - Convocazione.....	3
Articolo 3 – Presidenza dell'Assemblea Generale	4
Articolo 4 - Partecipazione	4
Articolo 5 – Rappresentanza del socio.....	4
Articolo 6 – Rappresentanza di minori.....	5
Articolo 7 – Verifica dei poteri.....	5
Articolo 8 – Apertura dell'Assemblea Generale.....	5
Articolo 9 – Segretario dell'Assemblea Generale e scrutatori.....	6
Articolo 10 – Aggiornamento dei lavori	6
CAPITOLO III – DISCUSSIONE.....	6
Articolo 11 – Ordine del giorno	6
Articolo 12 - Interventi.....	6
Articolo 13 – Risposte agli interventi.....	7
Articolo 14 – Numero e durata degli interventi	7
Articolo 15 – Poteri del Presidente	7
Articolo 16 – Allontanamento dalla sala.....	7
Articolo 17 – Chiusura dell'argomento.....	7
CAPITOLO IV – VOTAZIONI	8
Articolo 18 – Riammissione in sala per il voto	8
Articolo 19 – Ordine delle votazioni	8
Articolo 20 – Modalità di votazione	8
Articolo 21 – Ordine delle votazioni deli Organi Sociali	8
Articolo 22 - Votazioni	8
Articolo 23 – Votazioni con uso di strumenti elettronici.....	9
CAPITOLO V - MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO	9
Articolo 24 – Modalità di presentazione delle candidature	9
Articolo 25 – Commissione elettorale	10
Articolo 26 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione.....	10
Articolo 27 – Schede di votazione.....	12
Articolo 28 – Regole di voto nell'elezione delle cariche sociali	13
CAPITOLO VI – REQUISITI DEI CANDIDATI	13
Articolo 29 – Requisiti dei candidati.....	13

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPITOLO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI.....	13
Articolo 30 – Scrutinio	13
Articolo 31 – Proclamazione dei risultati.....	14
Articolo 32 – Nomina di componenti le Cariche Sociali da parte della Capogruppo	15
CAPITOLO VIII - RELAZIONI CON I SOCI.....	15
Articolo 33 – Sistema valoriale.....	15
Articolo 34 – Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci	15
Articolo 35 – Requisiti per l'ingresso nella compagine sociale	15
Articolo 36 – Requisito di adeguatezza territoriale.....	15
Articolo 37 – Requisito di adeguatezza bancaria.....	16
Articolo 38 – Requisito di correttezza	16
Articolo 39 – Procedura di ammissione	16
Articolo 40 – Intensità della relazione del Socio	17
Articolo 41 – Valutazione periodica della relazione	17
CAPITOLO IX – TERRITORI.....	17
Articolo 43 – Territorio di competenza del Socio	18
Articolo 44 – Determinazione delle rappresentanze territoriali.....	18
CAPITOLO X - ASSEMBLEE TERRITORIALI.....	18
Articolo 45 – Assemblee Territoriali	18
Articolo 46 – Espressione delle preferenze dei candidati ad amministratori del Consiglio di Amministrazione	19
Articolo 47 – Espressione delle preferenze dei candidati a Presidente del Consiglio di Amministrazione	19
Articolo 48 – Espressione delle preferenze dei membri dei Gruppi operativi locali	19
Articolo 49 – Presentazione dei candidati alla carica di Sindaco	20
CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Articolo 50 – Disposizioni finali.....	20

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e disposizioni preliminari

1.1. Il presente Regolamento, in via complementare alle previsioni dello Statuto Sociale, disciplina:

- i diritti e doveri del socio;
- i criteri e le modalità per l'ammissione a socio;
- i criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del socio;
- i criteri e le modalità per l'esclusione del socio;
- la suddivisione territoriale in aree e territori;
- la rappresentanza e composizione degli organi sociali;
- le modalità di candidatura ed elezione delle cariche sociali;
- lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria de La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società cooperativa, con Sede Legale in Tione di Trento (TN), Via 3 Novembre n. 20.

1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- "Capogruppo" indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- "Cariche Sociali" indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- "Regolamento" indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 10.05.2025;
- "Società" indica La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società cooperativa, società cooperativa con Sede Legale in Tione di Trento (TN), Via 3 Novembre n. 20;
- "Testo Unico Bancario (TUB)" indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 - Convocazione

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26.2. e 26.3. dello statuto sociale.

2.2. L'avviso di convocazione è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società. Inoltre, l'avviso di convocazione può essere inviato o recapitato ai soci e/o pubblicato sul sito internet della Società.

2.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno o l'indicazione dei luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa pre-assembly predisposta dal consiglio di amministrazione.

2.4. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile dei Soci all'Assemblea Generale viene stabilito l'utilizzo ordinario della modalità di convocazione prevedendo sedi di riunioni dei lavori Assembleari a distanza per ogni territorio.

2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'articolo 27.6. dello statuto sociale, ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3 – Presidenza dell'Assemblea Generale

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2 d) che segue.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4 - Partecipazione

4.1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 ter del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 5 – Rappresentanza del socio

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. Il modulo di delega eventualmente allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata presso la sede sociale, le succursali, e ove costituite, me sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione. In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla Società.

In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma e, in caso di deleghe trasmesse a mezzo pec, il momento di ricezione della pec.

Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate secondo le indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

5.3. Le deleghe autenticate ai sensi dell'art. 5.2. devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società, o presso l'ufficio soci o presso la sede dell'adunanza entro la data fissata per l'adunanza stessa.

5.4. Ogni socio può ricevere non più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea ordinaria e non più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 6 – Rappresentanza di minori

6.1. In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.

6.2. I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

6.3. Fermo quanto previsto all'art. 5.1. che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 7 – Verifica dei poteri

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, con annotazione dell'orario di ingresso, delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede e del numero di schede di voto consegnategli.

7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8 – Apertura dell'Assemblea Generale

8.1. Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall' art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

8.3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9 – Segretario dell’Assemblea Generale e scrutatori

9.1. Il presidente, accertato che l’assemblea è regolarmente costituita e data lettura dell’ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l’incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione audio al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare, del cui utilizzo e finalità il Presidente informa l’assemblea al momento dell’inizio della stessa. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell’assemblea e conservate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.3. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

9.4. Il presidente propone all’assemblea la nomina di due o più scrutatori scelti tra i Soci Cooperatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10 – Aggiornamento dei lavori

10.1. I lavori dell’assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza.

10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell’assemblea ai sensi dell’art. 31 dello statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l’opportunità e l’assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l’ottavo giorno successivo, comunicandoli all’adunanza e senza la necessità di altro avviso.

CAPITOLO III – DISCUSSIONE**Articolo 11 – Ordine del giorno**

11.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.

11.2. Prima dell’apertura della discussione sulle materie elencate nell’ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 12 - Interventi

12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola e di formulare proposte su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell’assemblea, che regola la discussione.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Articolo 13 – Risposte agli interventi

13.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 14 – Numero e durata degli interventi

14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

14.2. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio.

14.3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. a) che segue.

Articolo 15 – Poteri del Presidente

15.1. Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

15.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:

- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
- d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

15.3. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 16 – Allontanamento dalla sala

16.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.

16.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

16.3. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 17 – Chiusura dell'argomento

17.1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV – VOTAZIONI

Articolo 18 – Riammissione in sala per il voto

18.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.2. che precede.

18.2. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19 – Ordine delle votazioni

19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte eventualmente presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco.

Articolo 20 – Modalità di votazione

20.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

20.2. Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

20.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

20.4. La votazione, in presenza di assemblea regolarmente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al quorum costitutivo.

20.5. Il Presidente, di norma propone all'Assemblea generale la nomina dei Probiviri con votazione per alzata di mano.

Articolo 21 – Ordine delle votazioni dei Organi Sociali

21.1. Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

21.2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22 - Votazioni

22.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

22.2. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

22.3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

Articolo 23 – Votazioni con uso di strumenti elettronici

23.1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.

23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palese, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.

23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

23.4. Il sistema elettronico deve consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato.

23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V - MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO**Articolo 24 – Modalità di presentazione delle candidature**

24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.4. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.5. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 14 ed al successivo art. 17 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25 – Commissione elettorale

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo.

I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura. I componenti della commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente e un Segretario.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali. La commissione elettorale verifica:

- a) l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli. 26.1., 26.2., 26.3. del presente Regolamento;
- b) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti previsti agli articoli 34.4, lettere a), d), e), f), g) e h), e 34.6 dello statuto sociale;
- c) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti previsti agli articoli 45.1, 45.6, 45.7 e 45.8, lettere a), f), g) e h), dello statuto sociale.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni.

Restano ferme le prerogative degli Organi Competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti eletti.

Articolo 26 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali.

26.2. Le candidature individuali sono presentate dai singoli soci. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone;

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

- b) per la presentazione delle candidature non è necessario alcun numero minimo di Soci che le sottoscrivano (numero pari a zero);
- c) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione). Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore al numero di esponenti da eleggere, fino alla data di affissione dell'elenco delle candidature il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione alla Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al raggiungimento di un numero di candidature pari al numero di esponenti da eleggere. Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempire i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso;
- d) l'obbligo di formazione permanente;
- e) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.
- f) l'indicazione del Territorio di appartenenza (fermo quanto previsto per la candidatura a presidente del consiglio di amministrazione del Collegio Sindacale e dei candidati senza vincolo territoriale).

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

26.5. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza stabilite dalla capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25 che precede da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati per ciascun organo deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui al comma 7. che precede. In difetto il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati individuati secondo i criteri di cui al presente Regolamento, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società l'elenco modificato di candidati, si applica l'ultimo periodo del presente comma.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati per ciascun organo sociale non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, è comunque attribuito alla Capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e di nominare i componenti mancanti fino a raggiungere la maggioranza dei componenti dell'organo, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3 lett. b) del TUB e in forza della normativa applicabile.

26.7. L'elenco, in ordine di presentazione delle medesime, di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

26.8. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 27 – Schede di votazione

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme, tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 17 del presente Regolamento. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni organo in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

27.2. Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, al socio verranno consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

27.3. Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

27.4. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 28 – Regole di voto nell'elezione delle cariche sociali

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche sociali riportano le candidature individuali presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui all'art. 26.8. che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto si intendono votati i candidati prescelti;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI – REQUISITI DEI CANDIDATI

Articolo 29 – Requisiti dei candidati

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al numero minimo di corsi formativi previsto dalla Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.

CAPITOLO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 30 – Scrutinio

30.1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione dei relativi lavori.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

30.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

30.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 22.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

30.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

30.5. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

Articolo 31 – Proclamazione dei risultati

31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 19 che precede.

31.2. Risultano eletti alla carica di Amministratore e di Presidente del consiglio di amministrazione i candidati che, per ciascuna delle cariche, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, nel rispetto, per quanto riguarda la carica di amministratore, del disposto di cui all'articolo 12. Risultano eletti alla carica di sindaco i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze individuando nell'ordine il Presidente del Collegio, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti.

- In caso di parità si intende eletto il più anziano di età, ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale.

- in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

31.3. Se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dagli articoli 34.6. e 45.1. dello Statuto in merito alla rappresentatività di genere e di numero dei mandati, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati idonei ad assicurare la regolare composizione dell'organo appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui agli artt. 31.1. e 31.2. che precedono.

31.4. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede.

31.5. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

31.6. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

31.7. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.6. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

31.8. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale – la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

Articolo 32 – Nomina di componenti le Cariche Sociali da parte della Capogruppo

32.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.

32.2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPITOLO VIII - RELAZIONI CON I SOCI

Articolo 33 – Sistema valoriale

33.1. La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo della comunità e del territorio e nel rispetto ed attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale, intende perseguire l'innovazione e realizzare il bene vicendevole con i soci, sviluppando le condizioni economiche e sociali, mediante la responsabilità e la reciprocità. E' una società apolitica ed apartitica.

Articolo 34 – Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci

34.1. La Cassa Rurale riconosce i soci quale primo riferimento delle proprie azioni.

34.2. La Cassa Rurale si impegna a favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale, promuovendo iniziative bancarie, istituzionali, sociali, culturali ed aggregative che possano incrementare il loro senso di appartenenza alla cooperativa.

34.3. La Cassa Rurale opera affinché i soci nella loro relazione bancaria e sociale possano trovare la disponibilità della cooperativa all'ascolto ed al confronto sui temi riguardanti gli obiettivi e le azioni della Cassa Rurale.

34.4. La Cassa Rurale, in quanto cooperativa di credito, riconosce ed enfatizza l'eguaglianza e la parità fra tutti i soci senza distinzione di razza, sesso e censo.

34.5. I Soci si impegnano a valorizzare il proprio status operando in modo adeguato e corretto con la propria Cassa Rurale.

Articolo 35 – Requisiti per l'ingresso nella compagine sociale

35.1. La Cassa Rurale favorisce l'ingresso di nuovi soci.

35.2. La Cassa Rurale stabilisce dei requisiti che l'aspirante socio deve possedere al momento di presentazione della domanda di ammissione alla compagine sociale. Tali requisiti hanno l'obiettivo di verificare il grado di coinvolgimento e reciprocità dell'aspirante socio nei confronti della Cooperativa, al fine di costruire una compagine sociale partecipe alla vita de La Cassa Rurale e portatrice dei valori cooperativi.

35.3. I requisiti che il Consiglio di Amministrazione verifica prima di procedere all'ammissione nella compagine sociale sono il requisito di adeguatezza territoriale, di adeguatezza bancaria e di correttezza.

Articolo 36 – Requisito di adeguatezza territoriale

36.1. Il requisito di adeguatezza territoriale, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, prevede che l'aspirante socio o il socio risieda o svolga la propria attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale de La Cassa Rurale, ovvero sia domiciliato, svolga la

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

propria attività lavorativa o abbia proprietà immobiliari nella zona di competenza. I comuni appartenenti alla zona di competenza territoriale sono definiti all'art. 43 del presente Regolamento.

Articolo 37 – Requisito di adeguatezza bancaria

37.1. Il requisito di adeguatezza bancaria prevede che l'aspirante socio o il socio sia contestualmente titolare:

- a) di un rapporto continuativo di base (conto corrente ordinario di gestione) aperto da almeno 1 anno. Tale rapporto deve presentare una operatività significativa:
 - i. se persona fisica: movimentazione ricorrente (accredito dei propri emolumenti e addebito spese ordinarie)
 - ii. se impresa in qualunque forma giuridica: appoggio prevalente della propria attività.
- b) di un numero di prodotti e/o servizi bancari almeno pari al numero medio posseduto dal segmento di clientela di appartenenza, esclusi i soci.

37.2. Il termine di un anno di cui all'art. 37.1 lettera a) può essere derogato nel caso in cui l'aspirante socio abbia un'età non superiore a 25 anni compiuti.

Articolo 38 – Requisito di correttezza

38.1. Per correttezza s'intende il rispetto delle disposizioni di legge, della normativa secondaria, dello Statuto sociale, dei Regolamenti Assembleari e Consiliari della Cassa Rurale, nonché la condivisione del sistema valoriale cooperativo senza fini di speculazione privata e la sua promozione.

38.2. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti di correttezza per l'ammissione e permanenza a socio, ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto, sono comprese anche le situazioni che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sono riferibili:

- al coniuge del socio e aspirante socio,
- ai parenti di 1° grado del socio e aspirante socio,
- a imprese ed altri enti nei quali il socio od aspirante socio o il coniuge o suoi parenti di 1° grado rivestono o abbiano rivestito nei 5 anni precedenti funzioni di titolare o socio di riferimento, o Amministratore delegato, o Presidente del Consiglio di amministrazione o Presidente del Collegio sindacale.

38.3. L'operatività corretta, menzionata nell'art. 8.1 lettera e) dello Statuto, si realizza quando l'aspirante socio ed il socio ha operato e opera correttamente con la Cassa, anche in modo indiretto, ai sensi di quanto precedentemente previsto. In tale contesto, inoltre, anche in via indiretta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione:

- non opera in concorrenza con la Cassa,
- non è classificato a sofferenza nel sistema bancario,
- ha onorato i propri debiti nei confronti della Cassa e/o non la ha costretta a tutelare le proprie ragioni con azioni giudiziali,
- non è in contrasto per qualsiasi motivo con gli interessi della Cassa.

Articolo 39 – Procedura di ammissione

39.1. Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato la manifestazione d'interesse di ammissione a socio, convoca l'aspirante socio alla seduta d'ammissione. In essa gli esponenti aziendali illustrano e dibattono con i presenti i principi ispiratori della cooperativa, l'idea guida della Cassa Rurale e gli impegni reciproci che si assumono nella stipula del patto fra la Cassa ed il socio.

39.2. Al termine di ciascuna seduta di ammissione, l'aspirante socio formalizza la propria domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, autorizzando l'addebito sul proprio rapporto della quota sociale e del sovrapprezzo.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

39.3. La partecipazione alla seduta di ammissione è condizione necessaria per l'acquisizione della qualità di socio. L'assenza a due sedute consecutive, senza comunicazione formale del giustificato motivo, comporta la decadenza della delibera consigliare di accoglimento della manifestazione d'interesse di ammissione a socio. L'aspirante potrà ripresentare una nuova richiesta.

39.4. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la partecipazione dell'aspirante socio alla seduta di ammissione, nonché la firma da parte dello stesso all'autorizzazione all'addebito della quota sociale, provvede ad esaminare la domanda di ammissione. In caso di accoglimento il socio verrà ammesso ed il suo nominativo iscritto a libro soci.

Articolo 40 – Intensità della relazione del Socio

40.1. La Cassa Rurale intende riconoscere e valorizzare - attraverso proposte bancarie, sociali, culturali ed aggregative esclusive o differenziate - i soci che:

- a) Partecipano ai momenti istituzionali della Cooperativa;
- b) Intrattengono una relazione bancaria duratura e significativa, attraverso la sottoscrizione di un numero di prodotti e/o servizi bancari superiore al numero medio posseduto dal segmento di clientela di appartenenza.

Articolo 41 – Valutazione periodica della relazione

41.1. La Cassa Rurale si impegna a valutare periodicamente la sussistenza dei requisiti di adeguatezza territoriale, bancaria e di correttezza.

41.2. Qualora la valutazione evidensi l'insufficienza dei requisiti di cui al comma precedente, la Cassa Rurale convoca il socio per un confronto sulla relazione intrattenuta con la Cassa. Qualora dopo il confronto risulti confermata l'insufficienza dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dalla compagnie sociale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

CAPITOLO IX – TERRITORI

Articolo 42 – Determinazione Territori

42.1. I territori sono così determinati:

Territorio Altopiano Paganella-Giudicarie Esteriori

Comuni di: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Cavedago, Comano Terme, Dro, Fai Della Paganella, Fiavè, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, San Lorenzo Dorsino, San Michele All'Adige, Spormaggiore, Stenico, Tenno, Terre D'Adige, Ton, Vallegalli, Ville D'Anaunia;

Territorio Val Rendena

Comuni di: Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Commezzadura, Dimaro Folgarida, Giustino, Massimeno, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Ponte Di Legno, Porte Di Rendena, Spiazzo, Strembo, Vermiglio;

Territorio Busa Tione

Comuni di: Borgo Lares, Sella Giudicarie, Tione Di Trento, Tre Ville;

Territorio Chiese-Bagolino

Comuni di: Bagolino, Bienno, Bondone, Borgo Chiese, Breno, Castel Condino, Ceto, Cevo, Collio, Ledro, Pieve Di Bono-Prezzo, Saviore Dell'Adamello, Storo, Valdaone;

Territorio Valsabbia

Comuni di: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Caino, Calvagese, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Lodrino, Lumezzane, Magasa, Marcheno, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze, Preseglie,

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago Del Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice Del Benaco, Tignale, Toscolano-Maderno, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno, Serle.

Al variare della zona di competenza della società, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a proporre l'aggiornamento dei Territori alla prima assemblea dei soci successivamente indetta.

Articolo 43 – Territorio di competenza del Socio

43.1. Di norma il Socio è automaticamente attribuito al Territorio nel quale è compreso il Comune ove risiede o abbia sede.

43.2. Qualora il Socio risieda o abbia sede al di fuori della zona di competenza della Cassa Rurale, viene attribuito al territorio nel quale opera in modo continuativo ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

43.3. Il Socio ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione, con lettera motivata, l'assegnazione ad altro Territorio a condizione che operi in modo continuativo o sia domiciliato in un Comune in esso compreso. Il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio l'esito della domanda, precisando le motivazioni in caso di rigetto.

Articolo 44 – Determinazione delle rappresentanze territoriali

44.1. I componenti del Consiglio di amministrazione saranno eletti come segue:

- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Paganella Giudicarie Esteriori;
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Val Rendena;
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Busa Tione;
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Chiese - Bagolino;
- un amministratore tra i soci assegnati al Territorio Valsabbia.

I rimanenti amministratori, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione saranno eletti senza vincoli territoriali.

44.2. Presidente e vicepresidente dovranno appartenere a territori diversi.

CAPITOLO X - ASSEMBLEE TERRITORIALI

Articolo 45 – Assemblee Territoriali

45.1. Per ciascun territorio di cui all'art. 42 del presente Regolamento, è costituita un'assemblea territoriale alla quale partecipano i soli soci appartenenti al corrispondente Territorio, fatta salva la facoltà di partecipare a ciascuna assemblea territoriale da parte dei soggetti che intendano candidarsi alla carica di presidente del consiglio di amministrazione o di consigliere. Possono inoltre partecipare gli amministratori ed i sindaci de La Cassa Rurale, le persone invitate dal Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'azienda.

Possono prendere la parola i soci dell'ambito territoriale partecipanti all'assemblea, i candidati alla carica di consigliere dell'ambito territoriale, i candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il personale dell'azienda di volta in volta indicato dalla Presidenza.

45.2. L' Assemblea territoriale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'assemblea generale chiamata ad eleggere le cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione procede a convocare in giorni distinti le singole assemblee territoriali, ciò al fine di consentire la partecipazione a ciascuna assemblea territoriale ai soggetti che intendano candidarsi alla carica di presidente del consiglio di amministrazione, alla carica di consigliere e di sindaco.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

45.3. Il Consiglio di Amministrazione, oltre all'esposizione dell'avviso di convocazione presso le sedi della società e presso le dipendenze almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea territoriale del singolo territorio, può inviare apposita comunicazione di convocazione ai Soci del territorio interessato contenente l'ordine del giorno ed una sintesi esplicativa di tali punti.

45.4. L'Assemblea territoriale ha luogo in una località indicata nell'avviso di convocazione, preferibilmente all'interno del Territorio interessato.

45.5. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea territoriale il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale.

45.6. Nei locali in cui si tiene l'adunanza non possono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video, salvo specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

45.7. All'Assemblea del singolo territorio possono partecipare soltanto Soci appartenenti a quello specifico territorio.

45.8. L'Assemblea territoriale del singolo territorio è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

45.9. Nell'impossibilità di poter convocare le Assemblee Territoriali per cause di forza maggiore (ad. es. divieto di assembramento, ecc.), le modalità e i termini di presentazione delle candidature e di composizione delle schede elettorali verranno definiti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri oggettivi, rispettando il principio della rappresentanza territoriale.

45.10. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni generali previste agli articoli dall'11 al 23 del presente regolamento.

Articolo 46 – Espressione delle preferenze dei candidati ad amministratori del Consiglio di Amministrazione

46.1. I soci partecipanti all'Assemblea territoriale sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per i candidati alla carica di consigliere del proprio ambito territoriale.

I candidati alla carica di Consigliere che avranno ottenuto nelle Assemblee Territoriali il maggior numero di preferenze verranno indicati nella parte superiore della Scheda di votazione dell'Assemblea generale (sezione "Candidati individuati dalle assemblee territoriali"). Gli altri candidati che avranno ottenuto un minor numero di preferenze saranno riportati nella seconda sezione della scheda (sezione "Altri candidati") in ordine decrescente di preferenze. Per ogni nominativo andrà indicato il territorio di riferimento.

Articolo 47 – Espressione delle preferenze dei candidati a Presidente del Consiglio di Amministrazione

47.1. I soci partecipanti all'Assemblea territoriale sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per i candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I candidati alla carica di Presidente del CdA che avranno ottenuto nelle Assemblee Territoriali il maggior numero di preferenze verranno indicati nella parte superiore della Scheda di votazione dell'Assemblea Generale (sezione "Candidati individuati dalle assemblee territoriali"), gli altri candidati alla carica di Presidente del CdA che avranno ottenuto un minor numero di preferenze saranno riportati nella seconda sezione della scheda (sezione "Altri candidati") in ordine decrescente di preferenze. Per ogni nominativo andrà indicato il territorio di riferimento.

Articolo 48 – Espressione delle preferenze dei membri dei Gruppi operativi locali

48.1. I soci partecipanti all'Assemblea territoriale sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per i candidati all'incarico di membro dei Gruppi Operativi Locali,

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

eventualmente costituiti dal Consiglio di Amministrazione nelle modalità stabilite nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 49 – Presentazione dei candidati alla carica di Sindaco

49.1. Nelle Assemblee Territoriali il Collegio Sindacale essendo organo di controllo e senza vincolo territoriale non sarà oggetto di espressione di preferenza da parte dei Soci. I candidati potranno comunque presentarsi ai Soci durante le Assemblee Territoriali.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 50 – Disposizioni finali**

50.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Il presente Regolamento, predisposto sulla base del modello rilasciato dalla Capogruppo, è approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

50.2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.